Evolución de los precios de las materias primas y su impacto en las obras

Diciembre 2021

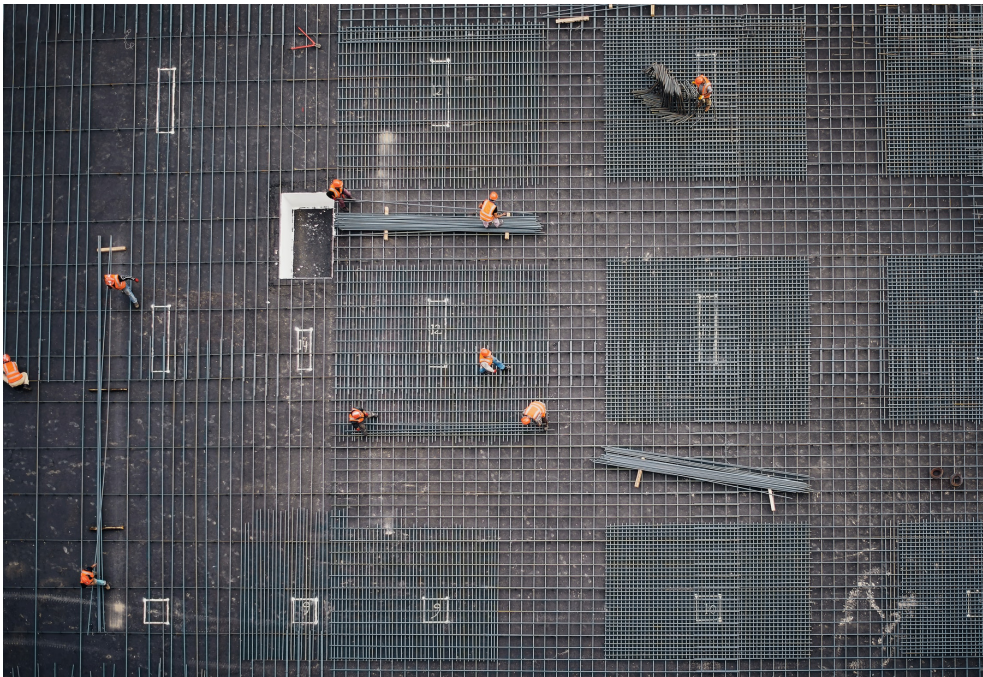

Servicio de Estudios
ANCI

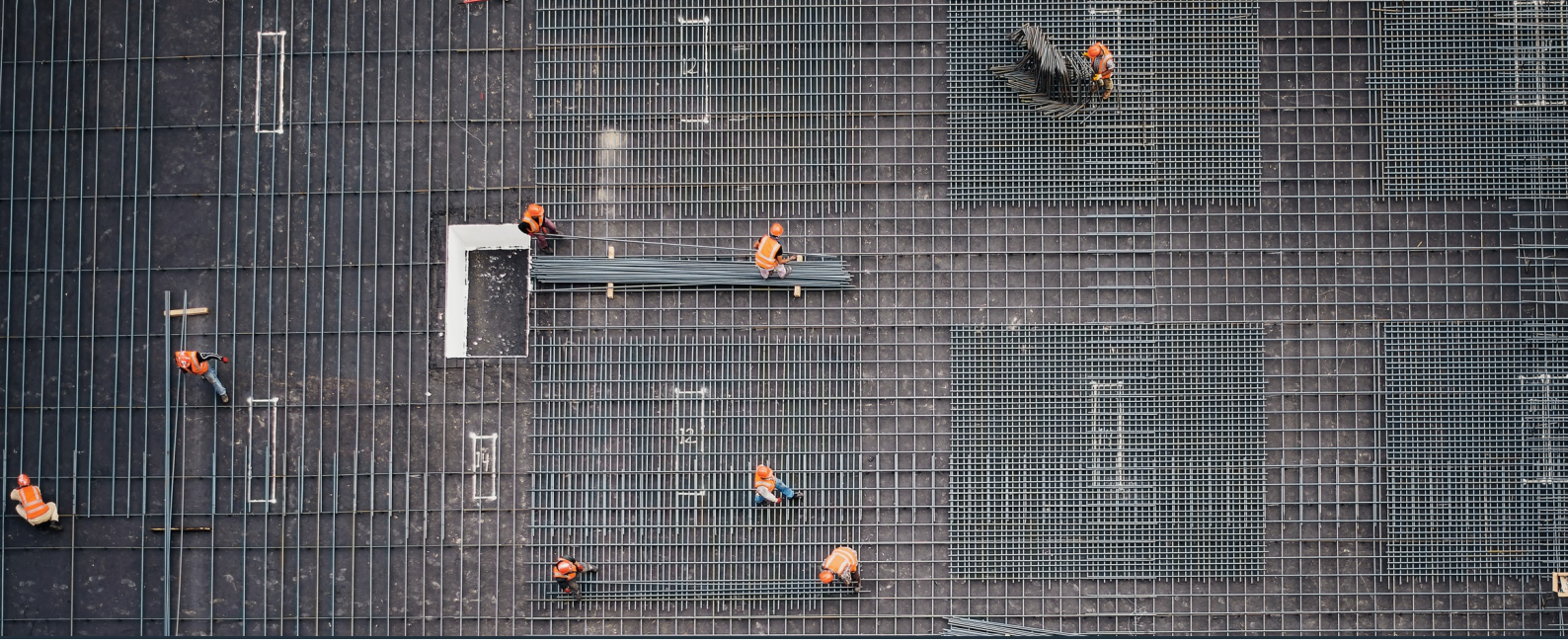

Índice

1. Introducción Pág. 1

2. Evolución de precios de los materiales de construcción en España Pág. 2

3. Evolución de precios de las materias primas Pág. 3

4. Impacto de la evolución de precios de los materiales de construcción en las obras Pág. 5

5. Medidas implementadas en otros países Pág. 7

Anexo Pág. 10

- *Ley 23 de julio 2021, n°106*
- *Decreto 30 septiembre 2021. Ministero delle Infrastrutture e della Mobilitá Sostenibili*
- *Decreto 11 noviembre 2021. Ministero delle Infrastrutture e della Mobilitá Sostenibili*
- *Circular del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilitá Sostenibili*

1. INTRODUCCIÓN

Desde mediados de 2020, las materias primas están experimentando un desorbitado incremento de precio. Diversos factores están detrás de este alza de precios: el aumento de la demanda de materias primas, inicialmente en China, pero también en el resto del mundo al calor de la recuperación económica, la lenta recuperación de la capacidad productiva a nivel mundial tras la inactividad durante la pandemia, el incremento en los precios del transporte marítimo de mercancías y los recortes de suministro por las asimetrías en las rutas comerciales y la reducción de contenedores disponibles, el encarecimiento de la energía, un dólar más bajo (la mayoría de las materias primas se producen en los mercados emergentes pero su precio suele expresarse en dólares y así, cuando el dólar se debilita, el precio de estas materias primas en términos de dólares aumenta) e, incluso, las propias estrategias comerciales de los países productores de materias primas.

Por otro lado, la abundancia de liquidez inducida por los programas de estímulo monetario de los bancos centrales, así como las previsiones de inflación, hacen que los inversores busquen cobertura en las commodities, provocando la presión compradora de materias primas que se observa hoy en los mercados bursátiles.

La evolución de los precios de las materias primas es difícilmente predecible, pero parece lógico pensar que las materias primas seguirán en alza en la medida que la recuperación de la economía global tome mayor ritmo y mientras no se amplíe la oferta. Las perspectivas de un creciente gasto en vivienda e infraestructuras en muchos países al calor de los planes de recuperación, así como la inversión en energías renovables y vehículos eléctricos, estimulan la demanda de materias primas industriales. Con esta previsión, el índice Dow Jones de commodities, que refleja movimientos en los precios de los contratos de futuros de un conjunto diversificado de materias primas pertenecientes a diversos sectores, incluyendo energéticas, se encontraba en 563,75 euros a finales de julio de 2020, mientras que a comienzo de diciembre de 2021 se sitúa en 917,62 euros, lo que supone un incremento desde entonces del 62,77% y de aproximadamente un 43% en el interanual.

INDICE DOW JONES DE COMMODITIES

Esta situación está suponiendo un fuerte impacto en muchos sectores productivos. El sector de la construcción de obra pública entre ellos, con la particularidad de que su cliente son las diferentes Administraciones Públicas y que su actividad se rige por una normativa específica, en la que no está considerada la revisión de precios, por lo que los contratistas deben asumir durante la ejecución de las obras, cualquier alteración en las estructuras de costes a sus expensas.

Esto nos obliga a recordar que, la teoría del riesgo imprevisible distingue los riesgos funcionales o de orden técnico (que son los fortuitos en la ejecución del contrato y son asumidos por el empresario en virtud del principio de riesgo y ventura), y los riesgos ajenos al empresario que los sufre, como son los derivados de la inestabilidad monetaria por encima de la evolución previsible y prevista, pues en este caso, los sucesos acaecidos no entran a formar parte del riesgo y ventura del contratista, máxime cuando tales imprevistas variaciones no han sido adecuadamente afrontadas mediante el mecanismo de revisión de precios.

2. EVOLUCIÓN DE PRECIOS DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN ESPAÑA

Durante un periodo de tiempo relativamente largo, el sector ha tenido una estabilidad de precios, que iban evolucionando de forma razonable, lo que permitía una adecuada programación de su producción. Esta situación se puede apreciar en la tabla siguiente, que recoge la evolución del índice de costes del consumo de materiales ponderado del sector de la construcción, que publica el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, cuyo último dato se corresponde a septiembre de 2021. Es muy significativo el incremento de este índice en el periodo enero-septiembre 2021, con una pendiente que claramente se desmarca de la evolución en años anteriores. Así, en estos nueve meses el incremento ha sido de casi 17 puntos, superior al incremento del periodo 2007-2020, es decir, de trece años.

INDICES DE COSTES SECTOR CONSTRUCCIÓN
(CONSUMO DE MATERIALES)

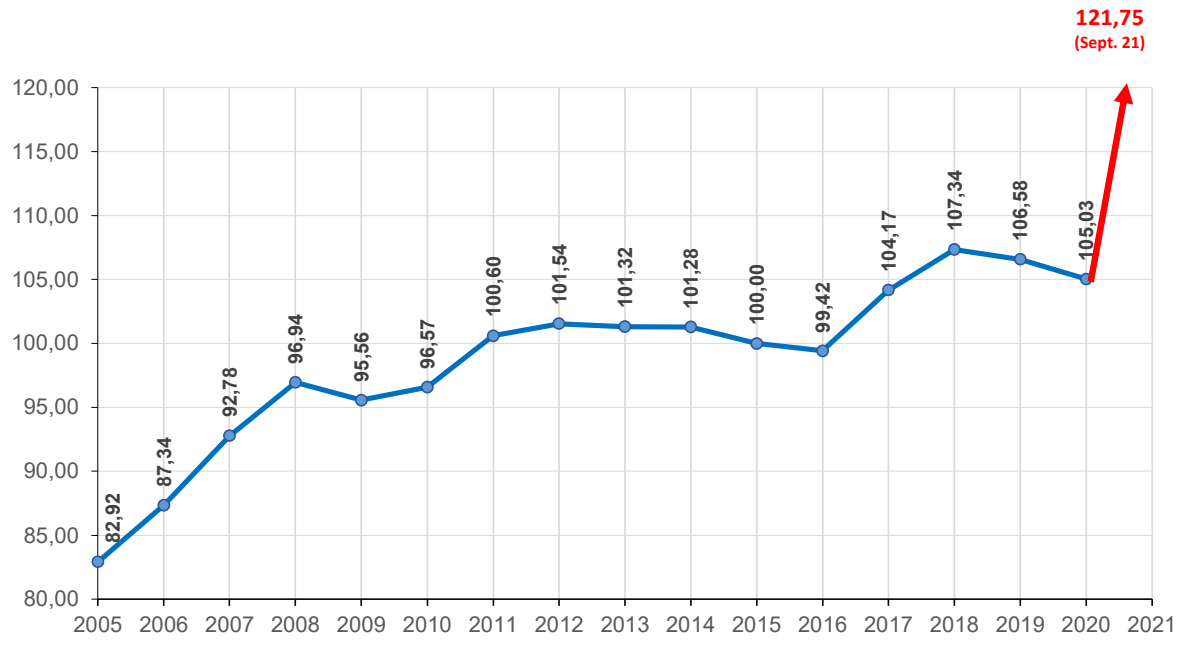

3. EVOLUCIÓN DE PRECIOS DE LAS MATERIAS PRIMAS

Este incremento de los costes de los materiales de construcción es el reflejo del aumento desorbitado del precio de las materias primas en los mercados internacionales, iniciado a mediados de 2020. Las subidas de precio más significativas han sido la del acero y el petróleo, si bien la madera y los metales también han experimentado un incremento muy importante. Es una situación muy complicada y que, por lo que apuntan los mercados, no se va a resolver a corto plazo.

Para conocer esta realidad, el INE publica los índices de precios de materiales e índices nacionales de la mano de obra. Los índices reflejan, al alza o a la baja, las variaciones reales de los precios de la observadas en el mercado. Estos índices, finalmente, constituyen los componentes que intervienen en las fórmulas tipo para la revisión de precios de los contratos de las Administraciones Públicas, según el Real Decreto 1359/2011 de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de contratos de suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas. Los últimos índices, publicados en septiembre, son los correspondientes a diciembre de 2020.

Así, ante la ausencia de índices de precios publicados para el presente año 2021 -coincidiendo precisamente con el periodo en el que más significativamente se están produciendo los incrementos de precios de las materias primas-, para la realización del presente estudio se ha utilizado la evolución mensual de los precios publicadas en webs de referencia de ámbito global para los grupos más importantes de materias primas.

Se adjunta a continuación un cuadro de evolución mensual de los precios del acero, aluminio, cobre, madera, barril de Brent y energía, tomando como base 100 los precios de abril de 2020 y hasta noviembre de 2021, inclusive.

EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DE LOS MATERIALES Y ENERGÍA

	Acero (Valor mes)	Aluminio (Valor mes)	Cobre (Valor mes)	Madera (Valor mes)	Petróleo Brent (Valor mes)	Energía (Variación mensual según INE)
abr-20	305,56	1.477,50	5.258,50	319,70	25,27	-9,70
may-20	296,39	1.524,25	5.357,00	367,10	35,33	-0,30
jun-20	296,39	1.593,75	6.043,50	435,70	41,15	7,60
jul-20	292,53	1.692,50	6.439,50	585,80	43,30	5,80
ago-20	298,32	1.771,50	6.702,00	928,00	45,28	-0,60
sep-20	302,18	1.739,75	6.612,00	612,20	40,95	0,80
oct-20	308,45	1.853,50	6.713,50	495,60	37,46	-2,30
nov-20	311,83	2.042,25	7.681,00	636,80	47,59	2,40
dic-20	345,61	2.003,12	7.741,50	873,10	51,80	2,20
ene-21	435,30	1.972,88	7.990,00	887,00	55,88	9,30
feb-21	397,01	2.163,00	9.120,50	995,60	66,13	-7,90
mar-21	392,46	2.194,25	8.845,50	1.009,10	63,54	6,30
abr-21	417,80	2.390,50	9.939,50	1.500,50	67,25	7,40
may-21	522,25	2.466,76	10.171,00	1.309,50	69,32	2,40
jun-21	582,25	2.519,50	9.405,50	716,00	75,13	6,30
jul-21	632,25	2.553,50	9.728,50	608,20	74,74	4,60
ago-21	626,25	2.682,75	9.339,25	477,50	72,94	4,60
sep-21	586,25	2.870,25	9.154,25	625,10	79,28	14,40
oct-21	595,25	2.719,50	9.555,00	573,00	84,71	14,20
nov-21	656,25	2.664,50	9.444,00	869,50	68,87	14,20
Variación periodo abril-20 a noviembre-21 (ambos inclusive)	**114,77%**	**80,34%**	**79,59%**	**171,97%**	**172,54%**	**81,70%**
		El dato en USD de octubre se corresponde con el cierre de los futuros a 01/12/2021	*El dato en USD de octubre se corresponde con el cierre de los futuros a 01/12/2021*	*El dato en USD de octubre se corresponde con el cierre de los futuros a 01/12/2021*	*El dato en USD de octubre se corresponde con el cierre de los futuros a 01/12/2021*	*Los datos de INE para agosto, septiembre y octubre de 2021 están publicados "provisionales". Para el mes de noviembre se asume el mismo valor de octubre.*

Elaboración propia por el Servicio de Estudios de ANCI, a partir de las siguientes fuentes:

Acero: Índice Anifer. https://www.anifer.es
Aluminio: Datos históricos Futuros aluminio. https://es.investing.com/commodities/aluminum-historical-data
Cobre: Datos históricos Futuros cobre. https://es.investing.com/commodities/copper?cid=959211
Madera: Datos históricos Futuros madera. https://es.investing.com/commodities/lumber-historical-data
Petróleo Brent: Datos históricos Futuros petróleo Brent. https://es.investing.com/commodities/brent-oil-historical-data
Energía: Instituto nacional de estadística. Variación mensual energía. https://www.ine.es/consul/serie.do?d=true&s=IPR18734

En la tabla anterior, se puede observar el fuerte incremento en los precios en el periodo abril 2020-noviembre 2021, incluso a pesar del descenso del índice del acero sucedido en los meses de agosto y septiembre, dado que fue seguido de un repunte nuevamente tras el verano.

4. IMPACTO DE LA EVOLUCIÓN DE PRECIOS DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN LAS OBRAS

Por último, se ha calculado la repercusión que el alza de los precios está teniendo en las obras de construcción.

Para ello, se ha procedido a aplicar los incrementos anteriores a los materiales básicos[1 y 2] a incluir, con carácter general, en las fórmulas de revisión de precios habituales para cada tipo de obra (incluidas en el Real Decreto 1359/2011). A partir de los valores obtenidos para cada fórmula, se ha calculado la variación media en cada tipo de obra, en el periodo de estudio (abril 2020-noviembre 2021).

Los resultados se recogen en la tabla siguiente:

[1] Para los siguientes materiales básicos no se ha considerado variación alguna, al no disponerse de datos de la evolución mensual de sus precios: C Cemento, F Focos y luminarias, L Materiales cerámicos, O Plantas, P Productos plásticos. Q Productos químicos. R Áridos y rocas, T Materiales electrónicos, V Vidrio, X Materiales explosivos.

[2] Para los materiales bituminosos, por su diversidad dependiendo de la tipología de mezcla, dotación de ligante, tipo de árido, etc., se ha adoptado el criterio de adoptar como referencia la evolución del barril de Brent, ya que el coste unitario del betún asfáltico, como derivado del petróleo, va ligado a la evolución del precio del crudo.

Incremento		80,34%	172,54%	S.D.	81,70%	S.D.	S.D.	171,97%	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	114,77%	S.D.	79,59%	S.D.	S.D.			
		ALUMINIO	MAT. BITUMINOSOS	CEMENTO	ENERGÍA	FOCOS Y LUMINARIAS	MAT. CERÁMICOS	MADERA	PLANTAS	PROD. PLÁSTICOS	PROD. QUÍMICOS	ÁRIDOS Y ROCAS	MAT. SIDERÚRGICOS	MAT. ELECTRÓNICOS	COBRE	VIDRIO	MAT. EXPLOSIVOS		INCREMENTO	INCREMENTO MEDIO
	Nº FORMULA	A_0	B_0	C_0	E_0	F_0	L_0	M_0	O_0	P_0	Q_0	R_0	S_0	T_0	U_0	V_0	X_0	fijo		
CARRETERAS	111	0,01	0,05	0,12	0,09	0,01		0,01		0,03	0,01	0,08	0,23	0,01				0,35	1,45	1,61
	121	0,03	0,04	0,06	0,09	0,03	0,03	0,18						0,02	0,22			0,30	1,65	
	131	0,01	0,04	0,02		0,03				0,03	0,01	0,02	0,30	0,25	0,05			0,24	1,46	
	141	0,01	0,05	0,09	0,11			0,01	0,01	0,02	0,01	0,12	0,17		0,01			0,39	1,40	
	151		0,33	0,05	0,14	0,01				0,01	0,01	0,15	0,01					0,29	1,70	
	152		0,40	0,07	0,14						0,01	0,14						0,24	1,80	
	153		0,48	0,07	0,09					0,01		0,15						0,20	1,90	
	154		0,24	0,07	0,12	0,01				0,03	0,02	0,12	0,14		0,01			0,24	1,68	
	155		0,34	0,04	0,13						0,02	0,15	0,02					0,30	1,72	
	156		0,41	0,06	0,09					0,01	0,02	0,13	0,03			0,01		0,24	1,82	
	161				0,14						0,33		0,01			0,08		0,44	1,13	
	171	0,04		0,02	0,02					0,12		0,01	0,50					0,29	1,62	
	172			0,02	0,03					0,02		0,01	0,73					0,19	1,86	
	181		0,01	0,08	0,16					0,02	0,02	0,07	0,12	0,02	0,01			0,49	1,29	
FERROVIARIAS	211	0,07		0,01	0,02	0,01	0,01					0,01	0,31	0,04	0,27			0,25	1,64	1,33
	221	0,02	0,01	0,06	0,06	0,02	0,02			0,02	0,02	0,04	0,25	0,19	0,01	0,04		0,24	1,38	
	222	0,07	0,01	0,05	0,04	0,01	0,01			0,04		0,15	0,18	0,04	0,05	0,02		0,33	1,35	
	231		0,02	0,01	0,20							0,04	0,04					0,69	1,24	
	232			0,08	0,06					0,01		0,23	0,45					0,17	1,57	
	233		0,06	0,23	0,02					0,03		0,11	0,15		0,01			0,39	1,30	
	234		0,04	0,22	0,01					0,02		0,11	0,34					0,26	1,47	
	235	0,02		0,05	0,08	0,01		0,01		0,02		0,15	0,25	0,02	0,08			0,31	1,45	
	241	0,01		0,10	0,12			0,01		0,02	0,01	0,09	0,23				0,01	0,40	1,39	
	242		0,01	0,09	0,10			0,01		0,02		0,05	0,30					0,42	1,46	
	243		0,01	0,11	0,10			0,01		0,02		0,10	0,28					0,37	1,44	
	244			0,11	0,11			0,01		0,03	0,01	0,06	0,17				0,03	0,47	1,30	
	245		0,01	0,11	0,15			0,01		0,02		0,22	0,13				0,01	0,34	1,31	
	246		0,01	0,08	0,08			0,01	0,01	0,02		0,18	0,28	0,01				0,32	1,42	
	251	0,03		0,02	0,02					0,01		0,01	0,08	0,35	0,14			0,34	1,24	
	261	0,01		0,02	0,04					0,01		0,02	0,07	0,27	0,31			0,25	1,37	
	262			0,03	0,06	0,01				0,01		0,03	0,11	0,22	0,16			0,37	1,30	
	263												0,03	0,51	0,22			0,24	1,21	
	264									0,01			0,06	0,31	0,06			0,56	1,12	
	271	0,04		0,04	0,03					0,01		0,02	0,22	0,31	0,01			0,32	1,32	
	272													0,24				0,76	1,00	
	273	0,01		0,01	0,02					0,01		0,01	0,06	0,57	0,01			0,30	1,10	
	281	0,04		0,03	0,02	0,01				0,02		0,02	0,10	0,44	0,07			0,25	1,22	
	282	0,02		0,02	0,01					0,03		0,01	0,04	0,36	0,21			0,30	1,24	
PORTUARIAS	311			0,04	0,16					0,02		0,29	0,06					0,43	1,20	1,28
	312			0,21	0,13							0,37	0,01					0,28	1,12	
	321			0,19	0,07							0,30	0,15					0,29	1,23	
	331				0,21													0,79	1,17	
	332				0,12													0,88	1,10	
	341	0,03	0,01	0,05	0,02	0,02	0,01	0,03		0,02	0,01	0,05	0,26	0,05	0,02	0,10		0,32	1,42	
	351				0,34					0,07		0,24						0,35	1,28	
	352				0,33												0,23	0,44	1,27	
	361			0,08	0,13					0,01		0,27	0,12					0,39	1,24	
	362		0,01	0,06	0,12					0,01		0,10	0,19					0,51	1,33	
	363			0,03	0,10					0,03	0,03	0,03	0,45					0,33	1,60	
	371			0,18	0,15	0,01		0,01		0,01	0,02	0,20	0,07	0,01	0,01			0,33	1,23	
	381		0,04	0,11	0,08	0,01	0,01	0,01	0,01	0,05		0,10	0,16	0,01	0,02			0,39	1,35	
	382		0,03	0,12	0,02	0,08		0,09	0,03	0,03		0,14	0,12	0,01	0,01			0,32	1,37	
AEROPORTUARIAS	411	0,07		0,03	0,01	0,01				0,01		0,02	0,13	0,45	0,11			0,16	1,30	1,37
	421	0,01	0,07	0,09	0,23	0,03			0,02	0,01		0,07	0,06	0,02	0,01			0,38	1,39	
	422		0,03	0,03	0,27	0,01				0,05	0,01	0,22	0,04		0,01			0,33	1,33	
	431		0,07	0,13	0,13					0,01	0,02	0,10	0,07	0,03	0,02			0,42	1,32	
	441		0,15	0,03	0,16				0,01	0,03	0,07	0,07	0,03	0,02	0,01			0,42	1,43	
	451	0,08	0,01	0,07	0,02	0,01		0,01		0,03	0,01	0,06	0,26	0,06	0,04	0,02		0,32	1,45	
	461	0,02		0,05	0,02	0,03	0,02	0,02	0,01	0,02	0,03	0,04	0,28	0,07	0,02	0,03		0,34	1,40	
	462	0,01	0,01	0,07	0,03	0,02	0,01	0,04		0,13	0,01	0,10	0,18	0,04	0,05	0,01		0,29	1,36	
HIDRAULICAS	511		0,01	0,06	0,05			0,01	0,05	0,05		0,12	0,08					0,57	1,17	1,27
	521			0,06	0,13				0,02			0,13	0,08				0,01	0,57	1,20	
	522		0,03	0,14	0,09				0,02			0,15	0,10	0,01				0,46	1,24	
	531			0,07	0,02			0,03		0,02		0,05	0,42	0,13				0,26	1,55	
	541			0,05	0,08					0,15		0,06	0,14	0,01				0,51	1,23	
	551			0,05	0,03							0,06	0,10	0,23	0,01			0,52	1,15	
	561			0,10	0,05					0,02		0,08	0,28	0,01				0,46	1,36	
COSTAS	611				0,09								0,07					0,84	1,15	1,20
	621			0,26	0,09							0,19						0,46	1,07	
	622				0,15							0,25						0,60	1,12	
	631			0,14	0,04	0,05	0,03		0,03	0,03		0,15	0,08		0,01			0,44	1,13	
	632			0,07	0,03	0,04		0,19				0,08	0,03					0,56	1,39	
	641			0,06	0,03		0,01	0,13	0,01			0,16	0,06					0,54	1,32	
FORESTALES Y DE MONTES	711				0,04				0,11	0,09								0,76	1,03	1,17
	721				0,03			0,10	0,07	0,05			0,09					0,66	1,30	
EDIFICACIÓN	811	0,04	0,01	0,08	0,01	0,02	0,03	0,08		0,04	0,01	0,06	0,15	0,02	0,02	0,01		0,42	1,38	1,32
	812	0,04	0,01	0,08	0,01	0,02	0,03	0,04		0,04	0,01	0,06	0,15	0,06	0,02	0,01		0,42	1,31	
	813	0,04	0,01	0,08	0,01	0,02	0,03	0,08		0,04	0,01	0,06	0,10	0,02	0,02	0,07		0,41	1,33	
	821	0,08	0,01	0,05	0,01	0,02	0,01	0,04		0,03	0,01	0,03	0,18	0,08	0,01	0,02		0,42	1,37	
	831		0,01	0,05	0,01	0,03	0,02	0,02		0,02	0,01	0,08	0,11	0,04	0,01	0,02		0,57	1,19	
	832		0,01	0,02	0,01	0,03	0,02	0,10		0,02	0,01	0,08	0,11	0,04	0,01	0,02		0,52	1,33	

En resumen, el análisis de la evolución de los precios de los materiales, aplicada a cada tipo de obra, supondría los siguientes incrementos medios por tipo de obra:

Carreteras	61%	Hidráulicas	27%
Ferroviarias	33%	Edificación	32%
Portuarias	28%	Aeroportuarias	37%

5. MEDIDAS IMPLEMENTADAS EN OTROS PAISES

Siendo este problema general a nivel internacional, todos los países están estudiando fórmulas que permitan mitigar su impacto.

EUROPA: La Federación de la Industria Europea de la Construcción (FIEC) ha remitido un comunicado a la UE alertando de la escasez de materias primas, de la desorbitada deriva de sus precios y de cómo todo ello está afectando negativamente a las empresas, poniendo en riesgo la contribución del sector de la construcción al éxito de los programas europeos de recuperación, y reclamando mecanismos que compensen el impacto sobre las empresas y les permita continuar su actividad.

ALEMANIA: Las cláusulas de revisión de precios son el instrumento usado durante décadas en el sector de la construcción en Alemania en la Contratación Pública, aplicándose tanto para el incremento de los precios de los materiales, como de los salarios de la mano de obra.

En cuanto a la contratación privada, hay fórmulas para ofertas “sujetas a cambios” que no contradicen las cláusulas generales del contrato, o la posibilidad que el cliente se encargue él mismo, de la compra de los materiales directamente.

De cualquier forma, se está tratando este problema desde un ámbito político como un asunto económico de oferta-demanda, requiriendo a las autoridades:

- Prórrogas en los pagos de las obligaciones sociales
- Exenciones en sanciones por retrasos en plazos de ejecución de obra debido a cuellos de botella en suministros
- La inclusión de las cláusulas de revisión de precios en los nuevos contratos públicos
- La aplicación de estrategias para las materias primas de materiales de construcción
- Diálogo abierto entre las partes para encontrar soluciones en una renegociación de ciertos precios y para la prevención de penalizaciones por retrasos en la ejecución de las obras.
- En lo que se refiere a los contratos en curso, el Ministerio de Construcción considerará la posibilidad de un ajuste contractual en casos excepcionales particularmente justificados.

ITALIA: Entre mayo y julio de 2021, el Parlamento italiano aprobó a mediados de julio una serie de medidas, que se implementarán en forma de ley, con el fin de abordar el significativo aumento de precios en las materias para la construcción en el primer semestre de este año, en contratos en curso:

- Las empresas podrán solicitar compensación por el exceso de incremento de precios de los materiales que supere un 8% en el periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2021 si las ofertas se hubieran presentado en 2020. Si las ofertas se hubieran presentado antes de 2020, las empresas podrán solicitar compensación por la cuantía que exceda el 10%.

- La identificación de los porcentajes de incremento en el precio individual de los materiales más relevantes se publicó el 23 de noviembre mediante un decreto del Ministerio de Infraestructuras y Movilidad Sostenible, de 11 de noviembre, que contiene una selección de 36 materiales, su precio medio en 2020 y la variación en el primer semestre de 2021.

- Será cada autoridad contratante quien tenga que asumir la compensación de los sobrecostes. No obstante, el 30 de septiembre se aprobó un decreto regulador de un Fondo específico dotado con 100 millones de euros que operará en el caso de que la autoridad contratante concernida no cuente con recursos suficientes para realizar la compensación.

- Recientemente se ha publicado la circular del Ministerio de Infraestructuras y Movilidad Sostenible, que explica las modalidades operativas para el cálculo y pago de indemnizaciones.

FRANCIA: El Primer Ministro de Francia ha remitido una comunicación a todos los Ministerios del país, al objeto de asegurar la continuidad en la ejecución de los contratos públicos y evitar el riesgo de quiebra de las empresas, mediante las siguientes medidas:

- Revisión de los plazos de ejecución cuando la escasez de materias lleve al titular del contrato a la imposibilidad de cumplir los plazos establecidos. Así, cuando la empresa aporte prueba de que no puede cumplir los plazos de ejecución o que la ejecución de los trabajos enmarcados en esos plazos conlleva un sobrecoste manifiestamente excesivo, la autoridad contratante acogerá favorablemente las peticiones de prolongación de plazos.

- No imposición de sanciones cuando los retrasos en la ejecución se deban al aumento de precios de las materias o a la escasez de aprovisionamiento. A este respecto, se explica que no se procederá a penalizar a la empresa titular del contrato cuando demuestre que la no ejecución de sus obligaciones contractuales se debe a fuerza mayor. Se recuerda que por fuerza mayor se entiende un acontecimiento externo, imprevisible e inevitable.

- El respeto de los plazos de pago. Se apunta que es esencial que los compradores públicos respeten los plazos máximos de pago fijados por el código de contratos públicos, y en caso de demora paguen los intereses correspondientes. En concreto, para los contratos en curso, se autoriza la ampliación del plazo de ejecución y se exonera de la aplicación de penalizaciones por retrasos debidos al incremento del precio de los materiales y con la posibilidad de compensación de esos costes adicionales debido a imprevistos o modificaciones.

- Para los contratos futuros, se incluirá la revisión de precios, eximiendo a los contratistas de ser penalizados por retrasos en el pago de sus compras, y la concesión de prórrogas al plazo contractual de ejecución de las obras.

ESCOCIA: El 28 de julio, el Gobierno escocés publicó la instrucción CPN 3/2021 con diferentes medidas que pueden adoptar las autoridades contratantes para gestionar y mitigar la crisis de las materias primas.

- Para aquellas obras en marcha, o a punto de iniciarse, en las que el contratista haya informado problemas de viabilidad relacionados con materiales de construcción, se propone a las autoridades contratantes un análisis de los términos del contrato, la solicitud al contratista de justificación del impacto sobre la obra y, finalmente, la evaluación de las peticiones de eliminación o mitigación de cláusulas sobre plazos o consecuencias económicas aplicables a los contratos.

- Para contratos en licitación o previos a licitar, donde las condiciones aún no hayan sido acordadas, se urge a las autoridades contratantes a asegurarse que los proyectos son viables en términos de plazo y costes. Asimismo, se aconseja a las autoridades contratantes a introducir cláusulas de revisión de precios en los pliegos y contratos, a fin de considerar adecuadamente el riesgo del coste, permitiendo mantener unos precios de licitación razonables al estar cubiertos por un mecanismo que considere las fluctuaciones en los precios durante la obra.

Anexo

- *Ley 23 de julio 2021, n°106*
- *Decreto 30 septiembre 2021. Ministero delle Infrastrutture e della Mobilitá Sostenibili*
- *Decreto 11 noviembre 2021. Ministero delle Infrastrutture e della Mobilitá Sostenibili*
- *Circular del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilitá Sostenibili*

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale„ n. 176 del 24 luglio 2021 - Serie generale

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 24 luglio 2021** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

N. 25/L

LEGGE 23 luglio 2021, n. **106.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.

Testo del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106, recante: «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.».

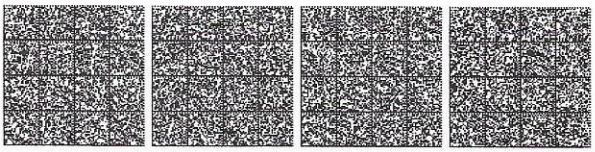

Art. 1-*septies (Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici)*. — 1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel primo semestre dell'anno 2021, per i contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili rileva, entro il 31 ottobre 2021, con proprio decreto, le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.

2. Per i materiali da costruzione di cui al comma 1 si procede a compensazioni, in aumento o in diminuzione, nei limiti di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-*bis*, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, per i contratti regolati dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alle disposizioni dell'articolo 106, comma 1, lettera *a)*, del medesimo codice, determinate al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate in relazione al primo semestre dell'anno 2021, ai sensi del medesimo articolo 106, comma, 1, lettera *a)*.

3. La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021 le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto di cui al comma 1 con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'8 per cento se riferite esclusivamente all'anno 2021 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni.

4. Per le variazioni in aumento, a pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al comma 1. Per le variazioni in diminuzione, la procedura è avviata d'ufficio dalla stazione appaltante, entro quindici giorni dalla predetta data; il responsabile del procedimento accerta con proprio provvedimento il credito della stazione appaltante e procede a eventuali recuperi.

5. Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti al 2021, restano ferme le variazioni rilevate dai decreti adottati ai sensi dell'articolo 133, comma 6, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dell'articolo 216, comma 27-*ter*, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

6. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziate annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7. Per i soggetti tenuti all'applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 142, comma 4, del medesimo codice, ovvero all'applicazione del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 164, comma 5, del medesimo codice, per i lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi, in caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 6 del presente articolo, alla copertura degli oneri si provvede, fino alla concorrenza dell'importo di 100 milioni di euro, che costituisce limite massimo di spesa, con le modalità di cui al comma 8 del presente articolo.

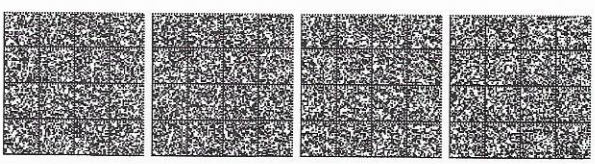

8. Per le finalità di cui al comma 7, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un Fondo per l'adeguamento dei prezzi, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di utilizzo del Fondo, garantendo la parità di accesso per le piccole, medie e grandi imprese di costruzione, nonché la proporzionalità, per gli aventi diritto, nell'assegnazione delle risorse.

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77».

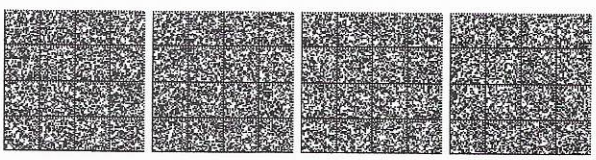

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

DECRETO 30 settembre 2021.

Modalità di utilizzo del Fondo per l'adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione di cui all'articolo 1-*septies*, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e, in particolare, l'art. 133, commi 3 e 6;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e, in particolare, l'art. 216, comma 27-*ter*, introdotto dall'art. 128, comma 1, lettera *g)*, del decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, che fa salva la disciplina previgente di cui al citato art. 133, commi 3 e 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per i contratti pubblici affidati prima dell'entrata in vigore del nuovo codice e in corso di esecuzione;

Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali»;

Considerato che il citato decreto-legge n. 73/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021 dispone, all'art. 1-*septies*, commi 1 e 2, che vengano rilevate, per i contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della predetta legge di conversione, con decreto ministeriale, le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi e che per detti materiali si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, nei limiti di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del medesimo art. 1-*septies*;

Considerato che il decreto-legge n. 73/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021 stabilisce, all'art. 1-*septies*, comma 4, che le istanze di compensazione per variazioni in aumento debbano essere presentate, a pena di decadenza, dall'appaltatore alla stazione appaltante entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale di cui al comma 1 del medesimo art. 1-*septies*;

Considerato che il decreto-legge n. 73/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021 stabilisce, altresì, al comma 6 dell'art. 1-*septies*, che si possa far fronte a dette compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziate annualmente e che possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della legge n. 106/2021;

Considerato che il decreto-legge n. 73/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021 stabilisce, altresì, al comma 7 dell'art. 1-*septies*, che in caso di insufficienza delle risorse di cui al precedente comma 6 del medesimo articolo, per i lavori realizzati ovvero affidati dai soggetti indicati nel medesimo comma 7, si provvede alla copertura degli oneri, fino alla concorrenza dell'importo di 100 milioni di euro che costituisce limite massimo di spesa, attraverso il Fondo per l'adeguamento dei prezzi di cui al successivo comma 8;

Visto l'art. 1-*septies*, comma 8, del predetto decreto-legge n. 73/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021 che, nell'istituire, per le finalità di cui al suddetto comma 7, il Fondo per l'adeguamento dei prezzi con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021, dispone che, con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, siano stabilite le modalità di utilizzo del Fondo stesso, garantendo la parità di accesso per le piccole, medie e grandi imprese di costruzione e la proporzionalità per gli aventi diritto nell'assegnazione delle risorse;

Vista la nota del Capo Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali in data 15 settembre 2021, prot. n. 11198, con la quale si rappresenta che l'apposito capitolo di spesa istituito dal Ministero dell'economia e delle finanze, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - CDR 2 -, verrà assegnato con integrazione della direttiva dipartimentale n. 74 del 30 giugno 2021 alla Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere;

Ritenuto di dover far riferimento agli articoli 61 e 90 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, ai fini dell'individuazione delle piccole, medie e grandi imprese di costruzione richiamate nell'art. 1-*septies*, comma 8, del citato decreto-legge n. 73/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021, intendendosi per:

piccola impresa: l'impresa in possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 ovvero l'impresa in possesso della qualificazione nella prima o seconda classifica di cui all'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010;

media impresa: l'impresa in possesso della qualificazione dalla terza alla sesta classifica di cui all'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010;

grande impresa: l'impresa in possesso della qualificazione nella settima o ottava classifica di cui all'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010;

Ritenuto, al fine di assicurare alle categorie della piccola, media e grande impresa parità di accesso al Fondo di euro 100.000.000,00 di cui all'art. 1-*septies*, comma 8, del decreto-legge n. 73/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021, di dover assegnare a ciascuna delle tre categorie una quota parte pressoché equivalente del suddetto Fondo pari a: euro 34.000.000,00 per la categoria «piccola impresa», euro 33.000.000,00 per la categoria «media impresa» ed euro 33.000.000,00 per la categoria «grande impresa»;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini della compensazione delle istanze regolarmente pervenute ai soggetti indicati all'art. 1-*septies*, comma 7, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, converti-

to, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nei termini fissati dall'art. 1-*septies*, comma 4, del citato decreto-legge n. 73/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021, e ritenute ammissibili ai sensi della legge medesima e del decreto ministeriale di cui al comma 1 dell'art. 1-*septies* del decreto-legge n. 73/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021, il Fondo per l'adeguamento dei prezzi, avente una dotazione complessiva pari a euro 100.000.000,00 per l'anno 2021, è così ripartito:

a) categoria «piccola impresa». Per «piccola impresa», per gli effetti del presente decreto, deve intendersi l'impresa in possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 ovvero in possesso della qualificazione nella prima o seconda classifica di cui all'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010. A detta categoria è assegnata una dotazione pari ad euro 34.000.000,00;

b) categoria «media impresa». Per «media impresa», per gli effetti del presente decreto, deve intendersi l'impresa in possesso della qualificazione dalla terza alla sesta classifica di cui all'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010. A detta categoria, è assegnata una dotazione pari ad euro 33.000.000,00;

c) categoria «grande impresa». Per «grande impresa», per gli effetti del presente decreto, deve intendersi l'impresa in possesso della qualificazione nella settima o ottava classifica di cui all'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010. A detta categoria è assegnata una dotazione pari ad euro 33.000.000,00.

2. Ciascuna impresa concorre alla distribuzione delle risorse assegnate alle categorie individuate dal precedente comma esclusivamente in ragione della propria qualificazione ai sensi della parte II, titolo III, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010, a prescindere dall'importo del contratto aggiudicato.

3. Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti di tipo orizzontale e verticale ai sensi dell'art. 37 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e dell'art. 48 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ciascun raggruppamento concorre alla distribuzione delle risorse assegnate alle categorie individuate al comma 1 esclusivamente in ragione della qualificazione posseduta, ai sensi della parte II, titolo III, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010, dall'impresa mandataria, a prescindere dall'importo del contratto aggiudicato.

4. Nel caso di operatori economici stabiliti negli altri Stati aderenti all'Unione europea, nonché di quelli stabiliti nei Paesi firmatari dell'accordo sugli appalti pubblici o in Paesi che, in base ad altre norme di diritto internazionale o in base ad accordi internazionali o bilaterali siglati con l'Unione europea o con l'Italia, consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità, l'individuazione della categoria di appartenenza di cui al comma 1 viene effettuata sulla base della documentazione prodotta, ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero dell'art. 49 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 2.

1. Con il decreto di cui all'art. 1-*septies*, comma 1, del decreto-legge n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021 sono rilevate le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.

2. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, del suddetto decreto di cui all'art. 1-*septies*, comma 1, del decreto-legge n. 73/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021, ciascuno dei soggetti indicati all'art. 1-*septies*, comma 7, del medesimo decreto-legge n. 73/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021 invia, a mezzo posta elettronica certificata, al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere - richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 8 del suddetto art. 1-*septies*.

3. La richiesta di cui al comma 2 del presente articolo riporta tutte le istanze di compensazione trasmesse dalle imprese, qualora ritenute ammissibili ai sensi del decreto ministeriale di cui al comma 1 dell'art. 1-*septies* del decreto-legge n. 73/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021 e pervenute entro il termine di cui al comma 4 del medesimo art. 1-*septies*.

4. Per ciascuna delle istanze di compensazione di cui al comma 4 dell'art. 1-*septies* del decreto-legge n. 73/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021, i soggetti indicati al comma 7 del predetto art. 1-*septies* inviano, altresì:

la documentazione giustificativa prodotta dall'impresa;

l'attestazione relativa all'importo definitivo ammesso a compensazione con la specificazione, secondo i criteri di cui al precedente art. 1, della categoria di appartenenza dell'impresa richiedente;

la dichiarazione comprovante l'insufficienza delle risorse finanziarie di cui all'art. 1-*septies*, comma 6, del decreto-legge n. 73/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021, risultanti dal quadro economico, per far fronte alla suddetta compensazione.

Art. 3.

1. Nell'ambito della ripartizione del Fondo ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, la Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere assegna, a ciascuno dei soggetti indicati all'art. 1-*septies*, comma 7, del decreto-legge n. 73/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021, le risorse in ragione dell'importo complessivo delle istanze di compensazione ammissibili, ripartite per piccola, media e grande impresa.

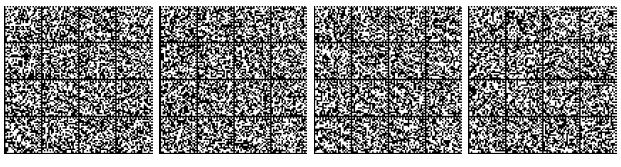

Art. 4.

1. Nell'ambito della ripartizione del Fondo ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, qualora l'ammontare delle richieste di accesso di cui all'art. 2, comma 2, del presente decreto superi la quota del Fondo assegnata per ciascuna categoria di impresa, i soggetti indicati all'art. 1-*septies*, comma 7, del decreto-legge n. 73/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021 partecipano in misura proporzionale alla distribuzione delle risorse disponibili.

2. La percentuale di partecipazione, da applicare a ciascuna richiesta di accesso al Fondo, è determinata rapportando l'ammontare della quota di Fondo assegnata a ciascuna categoria di impresa all'importo complessivo delle richieste di accesso riferite alla medesima categoria d'impresa.

3. I soggetti indicati all'art. 1-*septies*, comma 7, del decreto-legge n. 73/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021 applicano la percentuale calcolata ai sensi del comma 2 per ogni singola istanza di compensazione.

Art. 5.

1. Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti di cui all'art. 1, comma 3, del presente decreto, i soggetti indicati all'art. 1-*septies*, comma 7, del decreto-legge n. 73/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021 assegnano le risorse relative alla compensazione all'impresa mandataria, che provvede ad attribuire le risorse alle imprese facenti parte del raggruppamento in base ad accordi intercorsi tra le medesime imprese.

Art. 6.

1. La Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere provvede a comunicare ai soggetti indicati all'art. 1-*septies*, comma 7, del decreto-legge n. 73/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021 l'assegnazione delle risorse, che saranno loro attribuite secondo le modalità di cui agli articoli precedenti, al fine della corresponsione a ciascuna impresa che ha presentato istanza di compensazione.

2. L'assegnazione delle risorse ai soggetti indicati all'art. 1-*septies*, comma 7, del decreto-legge n. 73/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021 è pubblicata sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Art. 7.

1. Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 2021

Il Ministro: GIOVANNINI

Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2021.
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg. n. 2870

21A06395

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

DECRETO 11 novembre 2021.

Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI
E LA VIGILANZA SULLE GRANDI OPERE

Visto il decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, e successive modifiche e integrazioni, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» ed, in particolare, l'art. 133;

Visto il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 recante «Codice dei contratti pubblici» in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e, in particolare, l'art. 106 nonché l'art. 216, comma 27-*ter*, introdotto dall'art. 128, comma 1 lettera *g)* del decreto legislativo n. 56 del 19 aprile 2017, che fa salva la disciplina previgente di cui al citato art. 133 del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, per i contratti pubblici affidati prima dell'entrata in vigore del nuovo codice e in corso di esecuzione;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 346 del 4 agosto 2014, recante la rimodulazione, individuazione e definizione del numero e dei compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 190 del 23 dicembre 2020 «Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

Visto il decreto Presidente Consiglio dei ministri n. 115 del 24 giugno 2021 «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ora Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili come da decreto-legge n. 22 del 1° marzo 2021»;

Visto l'art. 1-*septies* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;

Visto il parere espresso dall'Ufficio legislativo di questo dicastero n. 14956 dell'8 aprile 2009, recante questioni applicative in ordine all'art. 1 del decreto-legge n. 162 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 201 del 2008;

Visto il parere espresso dall'Ufficio legislativo di questo dicastero n. 30433 del 9 agosto 2021, recante indicazioni operative in ordine all'adozione dei decreti ministeriali ai sensi dell'art. 1-*septies*, commi 1 e 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture n. 12273 del 19 settembre 2007 di costituzione della Commissione consultiva centrale per il rilevamento del costo dei materiali da costruzione;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture n. 14347 del 6 novembre 2007 di nomina dei componenti della Commissione consultiva centrale per il rilevamento

del costo dei materiali da costruzione, così come modificato ed integrato con successivi decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 317 del 9 aprile 2009 e n. 111 del 5 marzo 2010, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 1129 del 12 febbraio 2014, n. 1919 del 13 marzo 2014, n. 104 del 25 maggio 2015, n. 17 del 26 gennaio 2018, n. 95 del 18 marzo 2019, n. 109 del 26 marzo 2019, n. 2 del 26 febbraio 2020 e, da ultimo, n. 5 del 25 febbraio 2021;

Visto il decreto del 30 giugno 2005 del Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2003 e delle variazioni percentuali annuali per l'anno 2004, relative ai materiali da costruzione più significativi, ai sensi dell'art. 26, commi 4-*bis*, 4-*quater* e 4-*quinquies*, della legge n. 109 dell'11 febbraio 1994, e successive modifiche ed integrazioni»;

Visto il decreto dell'11 ottobre 2006 del Ministro delle infrastrutture, recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2004 e delle variazioni percentuali annuali per l'anno 2005, e dei prezzi medi e delle variazioni percentuali ai fini della determinazione delle compensazioni, relativi ai materiali da costruzione più significativi, ai sensi degli articoli 133, commi 4, 5, e 6, e 253, comma 24, del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, e successive modifiche ed integrazioni»;

Visto il decreto del 2 gennaio 2008 del Ministro delle infrastrutture recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2005 e delle variazioni percentuali annuali per l'anno 2006, e dei prezzi medi e delle variazioni percentuali ai fini della determinazione delle compensazioni, relativi ai materiali da costruzione più significativi ai sensi degli articoli 133, commi 4, 5 e 6, e 253, comma 24, del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, e successive modifiche», così come confermato dal decreto del 13 ottobre 2011 adottato in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato - sezione IV - n. 2961 del 16 maggio 2011;

Visto il decreto del 24 luglio 2008 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2006 e delle variazioni percentuali annuali per l'anno 2007, e dei prezzi medi e delle variazioni percentuali ai fini della determinazione delle compensazioni, relativi ai materiali da costruzione più significativi»;

Visto il decreto del 30 aprile 2009 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2007 e delle variazioni percentuali, su base semestrale, superiori all'otto per cento, relative all'anno 2008, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi» emanato in deroga a quanto previsto dall'art. 133, commi 4, 5 e 6 del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, ed in attuazione dell'art. 1, commi 1, 3 e 7 del decreto-legge n. 162 del 23 ottobre 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 201 del 22 dicembre 2008;

Visto il decreto del 9 aprile 2010 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2008 e delle variazioni percentuali, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2009, ai fini della determinazione delle compensazioni, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi»;

Visto il decreto del 31 marzo 2011 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2009 e delle variazioni percentuali annuali, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2010, ai fini della determinazione delle compensazioni, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi»;

Visto il decreto del 3 maggio 2012 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2010 e delle variazioni percentuali annuali, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2011, ai fini della determinazione delle compensazioni, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi»;

Visto il decreto del 3 luglio 2013 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2011 e delle variazioni percentuali annuali, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2012, ai fini della determinazione delle compensazioni, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi»;

Visto il decreto del 21 maggio 2014 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2012 e delle variazioni percentuali annuali, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2013, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi»;

Visto il decreto del 1° luglio 2015 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2013 e delle variazioni percentuali annuali, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2014, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi»;

Visto il decreto del 31 marzo 2016 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2014 e delle variazioni percentuali annuali, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2015, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi»;

Visto il decreto 31 marzo 2017 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2015 e delle variazioni percentuali annuali, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2016, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi»;

Visto il decreto del 27 marzo 2018 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2016 e delle variazioni percentuali annuali, in aumento o in diminuzione, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2017, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi»;

Visto il decreto del 20 maggio 2019 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2017 e delle variazioni percentuali annuali, in aumento o in diminuzione, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2018, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi»;

Visto il decreto del 15 dicembre 2020 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2018 e delle variazioni percentuali annuali, in aumento o in diminuzione, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2019, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi»;

Visto il decreto del 25 maggio 2021 del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2019 e delle variazioni percentuali annuali, in aumento o in diminuzione, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2020, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi»;

Vista l'istruttoria svolta dalla Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere ed inerente, in particolare, alla verifica ed all'elaborazione dei dati forniti dalle tre fonti di rilevazione rappresentate dai provveditorati interregionali alle opere pubbliche, dall'ISTAT e dalle Camere di commercio d'Italia (Unioncamere);

Preso atto che la Commissione consultiva centrale per il rilevamento del costo dei materiali da costruzione, formalizzata per effetto del decreto del Ministro delle infrastrutture n. 14347 del 6 novembre 2007, così come modificato ed integrato con successivi decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 317 del 9 aprile 2009 e n. 111 del 5 marzo 2010, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 1129 del 12 febbraio 2014, n. 1919 del 13 marzo 2014, n. 104 del 25 maggio 2015, n. 17 del 26 gennaio 2018, n. 95 del 18 marzo 2019, n. 109 del 26 marzo 2019, dal decreto n. 2 del 26 febbraio 2020, e, da ultimo, dal decreto n. 5 del 25 febbraio 2021 si è riunita, considerata l'emergenza sanitaria nazionale relativa al COVID-19, in videoconferenza in data 10 novembre 2021;

Considerato che la Commissione consultiva nella seduta del 10 novembre 2021 ha espresso, a maggioranza, il proprio parere favorevole, come da verbale della Commissione in pari data, circa le risultanze dell'istruttoria svolta dalla Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere;

Ritenuto di condividere il suindicato parere con il quale la Commissione consultiva ha approvato la rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, rispetto ai prezzi medi rilevati con riferimento all'anno 2020;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 1-*septies*, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono rilevati nell'unito allegato n. 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto:

a) i prezzi medi, per l'anno 2020, relativi ai materiali da costruzione più significativi;

b) le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8%, dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, rispetto ai prezzi medi rilevati con riferimento all'anno 2020.

2. Ai sensi dell'art. 1-*septies*, commi 3 e 5, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono indicati nell'unito allegato n. 2, che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto, i prezzi medi dei materiali da costruzione più significativi per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, nonché le relative variazioni percentuali verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021.

Art. 2.

Alle compensazioni dei materiali da costruzione più significativi si fa fronte nei limiti delle risorse e con le modalità di cui all'art. 1-*septies* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

Roma, 11 novembre 2021

Il direttore generale: CAPPELLONI

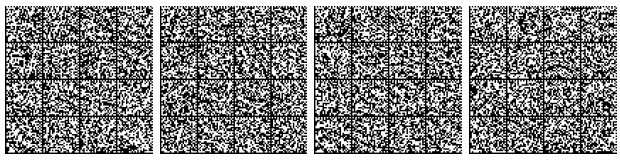

ALLEGATO *1*

MATERIALI DA COSTRUZIONE CON VARIAZIONE PERCENTUALE DEL PREZZO SUPERIORE ALL'8% VERIFICATASI NEL PRIMO SEMESTRE DELL'ANNO 2021 RISPETTO AL PREZZO MEDIO DELL'ANNO 2020

MATERIALI	Unità di misura	Prezzo medio 2020 [€]	Variazione % 1°sem. 2021 su 2020
Ferro - acciaio tondo per cemento armato	Kg	0,59	43,80%
Rete elettrosaldata	Kg	0,59	44,21%
Laminati in acciaio profilati a freddo	Kg	0,81	48,05%
Lamiere in acciaio di qualsiasi spessore liscie, piane, striate	Kg	0,77	59,37%
Lamiere in acciaio "Corten"	Kg	0,86	50,22%
Lamiere in acciaio zincate per lattoneria (gronde, pluviali e relativi accessori)	Kg	1,77	45,33%
Nastri in acciaio per manufatti e per barriere stradali, anche zincati	Kg	3,19	76,43%
Chiusini e caditoie in ghisa sferoidale	Kg	2,10	22,55%
Gabbioni filo ferro zincato	Kg	2,38	16,66%
Travi laminate in acciaio di qualsiasi tipo e spessore per impieghi strutturali e per centine	Kg	0,84	39,21%
Binari ferroviari	Kg	1,02	31,26%
Tubazioni in ferro senza saldatura per armature di interventi geostrutturali	Kg	1,69	35,62%
Tubazioni in acciaio elettrosaldate longitudinalmente	Kg	1,45	29,98%
Tubazioni in acciaio nero senza saldatura	Kg	2,14	23,09%
Tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotti	Kg	23,61	13,31%
Tubazione in polietilene ad alta densità (PEAD) PE 100	Kg	5,47	20,41%
Tubazione in PVC rigido	Kg	3,95	21,51%
Tubo in polipropilene corrugato per impianti elettrici	Kg	2,36	21,18%
Acciaio armonico in trefoli, trecce e fili metallici	Kg	1,64	35,51%
Fili di rame conduttori	Kg	7,82	32,98%
Profilati in rame per lattoneria (gronde, pluviali e relativi accessori) e lastre	Kg	8,49	17,04%
Tubi di rame per impianti idrosanitari	Kg	8,32	16,02%
Bitume	q	45,37	18,15%
Mattoni in laterizio forati	1000 pz	254,20	11,40%
Mattoni in laterizio pieni comuni	1000 pz	285,96	19,08%
Tegole in laterizio	cad.	0,54	12,92%
Presa ad incasso	cad.	5,31	8,41%
Gruppo refrigeratore	cad.	35.341,28	9,76%
Radiatori in ghisa	Kg	39,88	17,54%
Radiatori in alluminio	Kg	24,39	8,14%
Vetrocamera mm 4/6/4	mq	31,56	14,72%
Legname per infissi	mc	496,70	21,84%
Legname abete sottomisura	mc	263,95	43,77%
Fibre in acciaio per il rinforzo del calcestruzzo proiettato (spritz beton)	Kg	1,85	19,21%
Geotessile tessuto non tessuto	mq	1,59	13,13%
Membrana impermeabilizzante bituminosa	mq	5,98	10,04%

MATERIALI DA COSTRUZIONE PIU' SIGNIFICATIVI	Unità di misura	2003		2004		2005		2006		2007	
		Prezzo medio [€]	Variazione % primo semestre 2021	Prezzo medio [€]	Variazione % primo semestre 2021	Prezzo medio [€]	Variazione % primo semestre 2021	Prezzo medio [€]	Variazione % primo semestre 2021	Prezzo medio [€]	Variazione % primo semestre 2021
Ferro - acciaio tondo per cemento armato	Kg	0,28	200,95%	0,40	112,92%	0,46	85,15%	0,51	67,00%	0,54	57,72%
Rete elettrosaldata	Kg	0,33	161,37%	0,46	86,37%	0,46	86,37%	0,52	64,86%	0,55	55,87%
Laminati in acciaio profilati a freddo	Kg	0,38	217,41%	0,54	123,36%	0,60	101,03%	0,66	82,75%	0,67	80,03%
Lamiere in acciaio di qualsiasi spessore liscie, piane, striate	Kg	0,38	219,30%	0,50	145,22%	0,63	94,62%	0,67	83,00%	0,73	67,96%
Lamiere in acciaio "Corten"	Kg	0,43	199,73%	0,56	130,15%	0,71	81,53%	0,75	72,30%	0,85	51,63%
Lamiere in acciaio zincate per lattoneria (gronde, pluviali e relativi accessori)	Kg	0,90	185,18%	1,12	129,16%	1,33	92,98%	1,48	73,42%	1,58	62,44%
Nastri in acciaio per manufatti e per barriere stradali, anche zincati	Kg	1,35	316,31%	1,93	191,20%	2,22	153,16%	2,56	119,54%	2,94	91,16%
Chiusini e caditoie in ghisa sferoidale	Kg	1,24	108,03%	1,29	99,97%	1,34	92,51%	1,38	86,93%	1,44	79,14%
Gabbioni filo ferro zincato	Kg	1,60	73,42%	1,68	65,16%	1,77	56,76%	1,86	49,17%	1,96	41,56%
Travi laminate in acciaio di qualsiasi tipo e spessore per impieghi strutturali e per centine	Kg	0,36	223,63%	0,50	133,01%	0,59	97,47%	0,66	76,52%	0,72	61,81%
Binari ferroviari	Kg	1,37	-1,92%	1,37	-1,92%	1,37	-1,92%	1,37	-1,92%	1,45	-7,33%
Tubazioni in ferro senza saldatura per armature di interventi geostrutturali	Kg	0,70	228,07%	0,83	176,68%	0,98	134,33%	1,16	97,97%	1,34	71,38%
Tubazioni in acciaio elettrosaldate longitudinalmente	Kg	0,70	168,56%	1,22	54,09%	1,32	42,42%	1,09	72,47%	1,13	66,37%
Tubazioni in acciaio nero senza saldatura	Kg	1,25	111,51%	1,46	80,36%	1,55	69,89%	1,64	60,57%	1,73	52,22%
Tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotti	Kg	19,23	39,10%	19,23	39,10%	19,23	39,10%	19,23	39,10%	19,45	37,52%
Tubazione in polietilene ad alta densità (PEAD) PE 100	Kg	3,54	86,07%	3,54	86,07%	3,54	86,07%	3,54	86,07%	4,51	46,05%
Tubazione in PVC rigido	Kg	2,99	60,60%	3,15	52,44%	3,32	44,64%	3,50	37,20%	3,68	30,49%
Tubo in polipropilene corrugato per impianti elettrici	Kg	2,14	33,64%	2,14	33,64%	2,14	33,64%	2,14	33,64%	2,00	43,00%
Acciaio armonico in trefoli, trecce e fili metallici	Kg	0,63	255,06%	0,84	164,18%	0,99	124,15%	1,14	94,66%	1,28	73,37%
Fili di rame conduttori	Kg	2,80	271,56%	3,73	178,72%	4,25	144,91%	6,01	72,90%	6,86	51,55%
Profilati in rame per lattoneria (gronde, pluviali e relativi accessori) e lastre	Kg	7,00	42,01%	7,00	42,01%	7,00	42,01%	7,00	42,01%	7,46	33,25%
Tubi di rame per impianti idrosanitari	Kg	9,08	6,24%	10,92	-11,62%	12,07	-20,06%	6,71	43,82%	6,96	38,66%
Bitume	q	18,80	185,15%	19,15	179,94%	22,11	142,46%	27,19	97,16%	33,89	58,18%
Mattoni in laterizio forati	1000 pz	147,25	92,31%	201,19	40,75%	215,72	31,27%	216,42	30,85%	233,69	21,18%
Mattoni in laterizio pieni comuni	1000 pz	224,09	51,96%	253,21	34,48%	263,59	29,19%	260,96	30,49%	262,16	29,89%
Tegole in laterizio	cad.	0,50	22,18%	0,50	22,18%	0,50	22,18%	0,49	24,67%	0,51	19,78%
Presa ad incasso	cad.	3,19	80,45%	2,90	98,50%	3,05	88,74%	3,27	76,04%	3,60	59,90%
Gruppo refrigeratore	cad.	34.745,22	11,64%	33.736,97	14,98%	35.180,39	10,26%	35.283,78	9,94%	36.047,51	7,61%
Radiatori in ghisa	Kg	25,08	86,92%	26,82	74,80%	28,68	63,46%	30,68	52,80%	32,81	42,88%
Radiatori in alluminio	Kg	21,33	23,63%	22,46	17,41%	23,65	11,51%	24,90	5,91%	26,22	0,58%
Vetrocamera mm 4/6/4	mq	25,00	44,82%	25,00	44,82%	25,47	42,15%	27,10	33,60%	27,22	33,01%
Legname per infissi	mc	378,97	59,69%	411,25	47,15%	420,20	44,02%	397,82	52,12%	424,09	42,70%
Legname abete sottomisura	mc	208,23	82,24%	209,39	81,23%	213,87	77,44%	217,16	74,75%	233,09	62,81%
Fibre in acciaio per il rinforzo del calcestruzzo proiettato (spritz beton)	Kg	1,15	91,75%	1,05	110,01%	1,25	76,41%	1,05	110,01%	1,64	34,46%
Geotessile tessuto non tessuto	mq	1,42	26,67%	1,42	26,67%	1,42	26,67%	1,42	26,67%	1,56	15,30%
Membrana impermeabilizzante bituminosa	mq	4,91	34,00%	4,91	34,00%	4,91	34,00%	4,91	34,00%	5,33	23,44%

Nota:
Qualora la variazione % sia inferiore al 10% o in diminuzione, non spetta alcuna compensazione

MATERIALI DA COSTRUZIONE PIU' SIGNIFICATIVI	Unità di misura	2008		2009		2010		2011		2012	
		Prezzo medio [€]	Variazione % primo semestre 2021	Prezzo medio [€]	Variazione % primo semestre 2021	Prezzo medio [€]	Variazione % primo semestre 2021	Prezzo medio [€]	Variazione % primo semestre 2021	Prezzo medio [€]	Variazione % primo semestre 2021
Ferro - acciaio tondo per cemento armato	Kg	0,68	25,25%	0,50	70,34%	0,54	57,72%	0,60	41,95%	0,59	44,35%
Rete elettrosaldata	Kg	0,64	33,95%	0,50	71,46%	0,53	61,75%	0,59	45,30%	0,59	45,30%
Laminati in acciaio profilati a freddo	Kg	0,82	47,09%	0,66	82,75%	0,68	77,38%	0,70	72,31%	0,71	69,88%
Lamiere in acciaio di qualsiasi spessore liscie, piane, striate	Kg	0,85	44,25%	0,71	72,69%	0,77	59,23%	0,79	55,20%	0,80	53,26%
Lamiere in acciaio "Corten"	Kg	1,05	22,75%	0,87	48,14%	0,84	53,43%	0,85	51,63%	0,87	48,14%
Lamiere in acciaio zincate per lattoneria (gronde, pluviali e relativi accessori)	Kg	1,78	44,19%	1,61	59,42%	1,72	49,22%	1,71	50,09%	1,74	47,51%
Nastri in acciaio per manufatti e per barriere stradali, anche zincati	Kg	3,26	72,40%	2,77	102,90%	3,00	87,34%	3,01	86,72%	2,89	94,47%
Chiusini e caditoie in ghisa sferoidale	Kg	1,58	63,27%	1,67	54,47%	1,70	51,74%	1,80	43,31%	1,83	40,96%
Gabbioni filo ferro zincato	Kg	2,18	27,28%	2,23	24,42%	2,26	22,77%	2,39	16,09%	2,40	15,61%
Travi laminate in acciaio di qualsiasi tipo e spessore per impieghi strutturali e per centine	Kg	0,82	42,08%	0,67	73,89%	0,69	68,85%	0,69	68,85%	0,72	61,81%
Binari ferroviari	Kg	1,46	-7,97%	1,20	11,97%	1,19	12,91%	1,16	15,83%	1,20	11,97%
Tubazioni in ferro senza saldatura per armature di interventi geostrutturali	Kg	1,49	54,13%	1,45	58,38%	1,56	47,21%	1,57	46,27%	1,54	49,12%
Tubazioni in acciaio elettrosaldate longitudinalmente	Kg	1,19	57,98%	1,12	67,85%	1,18	59,32%	1,23	52,84%	1,29	45,73%
Tubazioni in acciaio nero senza saldatura	Kg	1,90	38,60%	1,87	40,82%	1,98	33,00%	2,08	26,60%	2,16	21,91%
Tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotti	Kg	19,76	35,37%	19,91	34,35%	19,19	39,39%	20,58	29,97%	20,77	28,78%
Tubazione in polietilene ad alta densità (PEAD) PE 100	Kg	4,80	37,22%	4,51	46,05%	4,42	49,02%	4,50	46,37%	4,78	37,80%
Tubazione in PVC rigido	Kg	3,99	20,35%	3,45	39,19%	3,54	35,65%	3,57	34,51%	3,39	41,65%
Tubo in polipropilene corrugato per impianti elettrici	Kg	2,11	35,54%	2,23	28,25%	2,32	23,27%	2,49	14,86%	2,46	16,26%
Acciaio armonico in trefoli, trecce e fili metallici	Kg	1,39	59,65%	1,32	68,11%	1,39	59,65%	1,49	48,93%	1,44	54,10%
Fili di rame conduttori	Kg	7,91	31,43%	6,30	65,02%	6,89	50,89%	7,60	36,79%	7,59	36,97%
Profilati in rame per lattoneria (gronde, pluviali e relativi accessori) e lastre	Kg	7,50	32,54%	5,99	65,95%	7,48	32,90%	7,48	32,90%	7,82	27,12%
Tubi di rame per impianti idrosanitari	Kg	6,72	43,61%	6,12	57,69%	6,72	43,61%	7,20	34,04%	7,36	31,12%
Bitume	q	37,05	44,69%	35,35	51,65%	38,49	39,28%	43,23	24,01%	48,79	9,87%
Mattoni in laterizio forati	1000 pz	222,81	27,09%	214,74	31,87%	214,29	32,15%	224,56	26,10%	236,33	19,82%
Mattoni in laterizio pieni comuni	1000 pz	256,99	32,51%	258,66	31,65%	259,71	31,12%	260,94	30,50%	268,62	26,77%
Tegole in laterizio	cad.	0,50	22,18%	0,49	24,67%	0,50	22,18%	0,52	17,48%	0,52	17,48%
Presa ad incasso	cad.	3,78	52,29%	3,98	44,64%	4,12	39,72%	4,23	36,09%	4,40	30,83%
Gruppo refrigeratore	cad.	36.555,32	6,11%	35.587,58	9,00%	36.366,53	6,66%	35.924,16	7,98%	34.428,31	12,67%
Radiatori in ghisa	Kg	34,92	34,25%	34,13	37,36%	35,13	33,45%	36,95	26,87%	36,74	27,60%
Radiatori in alluminio	Kg	28,73	-8,21%	25,88	1,90%	27,59	-4,42%	26,27	0,39%	25,89	1,86%
Vetrocamera mm 4/6/4	mq	27,38	32,23%	28,51	26,99%	28,63	26,46%	29,28	23,65%	29,84	21,33%
Legname per infissi	mc	441,18	37,17%	435,31	39,02%	445,34	35,89%	446,93	35,41%	459,08	31,82%
Legname abete sottomisura	mc	236,71	60,32%	246,33	54,06%	252,04	50,57%	255,48	48,54%	249,67	51,99%
Fibre in acciaio per il rinforzo del calcestruzzo proiettato (spritz beton)	Kg	1,93	14,26%	1,77	24,58%	1,90	16,06%	1,81	21,83%	1,79	23,19%
Geotessile tessuto non tessuto	mq	1,55	16,04%	1,73	3,97%	1,60	12,42%	1,66	8,35%	1,61	11,72%
Membrana impermeabilizzante bituminosa	mq	5,62	17,07%	5,34	23,21%	5,60	17,49%	5,61	17,28%	5,92	11,14%

Nota:
Qualora la variazione % sia inferiore al 10% o in diminuzione, non spetta alcuna compensazione

MATERIALI DA COSTRUZIONE PIU' SIGNIFICATIVI	Unità di misura	2013		2014		2015		2016		2017	
		Prezzo medio [€]	Variazione % primo semestre 2021	Prezzo medio [€]	Variazione % primo semestre 2021	Prezzo medio [€]	Variazione % primo semestre 2021	Prezzo medio [€]	Variazione % primo semestre 2021	Prezzo medio [€]	Variazione % primo semestre 2021
Ferro - acciaio tondo per cemento armato	Kg	0,58	46,84%	0,56	52,09%	0,53	60,69%	0,51	67,00%	0,52	63,78%
Rete elettrosaldata	Kg	0,57	50,40%	0,58	47,81%	0,55	55,87%	0,55	55,87%	0,53	61,75%
Laminati in acciaio profilati a freddo	Kg	0,69	74,81%	0,69	74,81%	0,70	72,31%	0,72	67,52%	0,77	56,65%
Lamiere in acciaio di qualsiasi spessore liscie, piane, striate	Kg	0,77	59,23%	0,73	67,96%	0,73	67,96%	0,75	63,48%	0,75	63,48%
Lamiere in acciaio "Corten"	Kg	0,84	53,43%	0,84	53,43%	0,80	61,10%	0,79	63,14%	0,81	59,12%
Lamiere in acciaio zincate per lattoneria (gronde, pluviali e relativi accessori)	Kg	1,71	50,09%	1,67	53,69%	1,68	52,77%	1,64	56,50%	1,69	51,87%
Nastri in acciaio per manufatti e per barriere stradali, anche zincati	Kg	2,93	91,82%	2,81	100,01%	2,65	112,08%	2,77	102,90%	2,98	88,60%
Chiusini e caditoie in ghisa sferoidale	Kg	1,87	37,95%	1,91	35,06%	2,00	28,98%	2,02	27,70%	2,05	25,83%
Gabbioni filo ferro zincato	Kg	2,38	16,58%	2,37	17,07%	2,32	19,60%	2,24	23,87%	2,27	22,23%
Travi laminate in acciaio di qualsiasi tipo e spessore per impieghi strutturali e per centine	Kg	0,72	61,81%	0,69	68,85%	0,67	73,89%	0,68	71,33%	0,71	64,09%
Binari ferroviari	Kg	1,12	19,97%	1,07	25,58%	1,02	31,73%	1,11	21,05%	1,01	33,04%
Tubazioni in ferro senza saldatura per armature di interventi geostrutturali	Kg	1,56	47,21%	1,61	42,64%	1,64	40,03%	1,59	44,43%	1,62	41,76%
Tubazioni in acciaio elettrosaldate longitudinalmente	Kg	1,34	40,29%	1,37	37,22%	1,31	43,51%	1,36	38,23%	1,38	36,23%
Tubazioni in acciaio nero senza saldatura	Kg	2,07	27,21%	2,06	27,83%	2,08	26,60%	2,03	29,72%	2,07	27,21%
Tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotti	Kg	20,84	28,35%	21,06	27,01%	21,01	27,31%	22,13	20,87%	22,94	16,60%
Tubazione in polietilene ad alta densità (PEAD) PE 100	Kg	4,85	35,81%	5,05	30,43%	5,07	29,92%	5,11	28,90%	5,15	27,90%
Tubazione in PVC rigido	Kg	3,54	35,65%	3,74	28,40%	3,87	24,08%	3,74	28,40%	3,88	23,76%
Tubo in polipropilene corrugato per impianti elettrici	Kg	2,40	19,16%	2,32	23,27%	2,30	24,35%	2,37	20,67%	2,32	23,27%
Acciaio armonico in trefoli, trecce e fili metallici	Kg	1,46	51,99%	1,44	54,10%	1,36	63,17%	1,37	61,98%	1,36	63,17%
Fili di rame conduttori	Kg	7,78	33,63%	7,92	31,27%	7,68	35,37%	7,34	41,64%	7,42	40,11%
Profilati in rame per lattoneria (gronde, pluviali e relativi accessori) e lastre	Kg	7,95	25,04%	7,80	27,44%	7,91	25,67%	7,66	29,77%	7,98	24,57%
Tubi di rame per impianti idrosanitari	Kg	7,45	29,54%	7,60	26,98%	7,70	25,33%	7,94	21,54%	8,13	18,70%
Bitume	q	50,91	5,30%	51,15	4,81%	48,09	11,47%	46,33	15,71%	44,99	19,16%
Mattoni in laterizio forati	1000 pz	233,94	21,05%	241,59	17,21%	234,56	20,73%	233,24	21,41%	234,82	20,59%
Mattoni in laterizio pieni comuni	1000 pz	270,46	25,91%	272,84	24,81%	269,86	26,19%	270,78	25,76%	274,02	24,27%
Tegole in laterizio	cad.	0,52	17,48%	0,53	15,26%	0,53	15,26%	0,52	17,48%	0,53	15,26%
Presa ad incasso	cad.	4,47	28,78%	4,61	24,87%	4,82	19,43%	4,98	15,59%	5,07	13,54%
Gruppo refrigeratore	cad.	34.951,41	10,98%	33.648,63	15,28%	34.234,82	13,31%	34.489,86	12,47%	34.885,50	11,19%
Radiatori in ghisa	Kg	37,00	26,70%	37,21	25,99%	37,30	25,68%	37,31	25,65%	37,19	26,06%
Radiatori in alluminio	Kg	25,24	4,48%	25,42	3,74%	25,21	4,61%	24,68	6,85%	24,34	8,35%
Vetrocamera mm 4/6/4	mq	29,49	22,77%	30,18	19,97%	30,19	19,93%	29,72	21,82%	30,36	19,25%
Legname per infissi	mc	458,57	31,97%	450,91	34,21%	466,63	29,69%	474,50	27,54%	479,09	26,32%
Legname abete sottomisura	mc	249,78	51,93%	252,06	50,55%	248,25	52,86%	246,73	53,81%	252,52	50,28%
Fibre in acciaio per il rinforzo del calcestruzzo proiettato (spritz beton)	Kg	1,82	21,16%	1,67	32,04%	1,73	27,47%	1,68	31,26%	1,80	22,51%
Geotessile tessuto non tessuto	mq	1,63	10,35%	1,70	5,80%	1,70	5,80%	1,60	12,42%	1,56	15,30%
Membrana impermeabilizzante bituminosa	mq	5,91	11,33%	6,05	8,75%	6,28	4,77%	6,17	6,64%	5,97	10,21%

Nota:
Qualora la variazione % sia inferiore al 10% o in diminuzione, non spetta alcuna compensazione

MATERIALI DA COSTRUZIONE PIU' SIGNIFICATIVI	Unità di misura	2018		2019	
		Prezzo medio [€]	Variazione % primo semestre 2021	Prezzo medio [€]	Variazione % primo semestre 2021
Ferro - acciaio tondo per cemento armato	Kg	0,60	41,95%	0,60	41,95%
Rete elettrosaldata	Kg	0,60	42,88%	0,58	47,81%
Laminati in acciaio profilati a freddo	Kg	0,81	48,91%	0,81	48,91%
Lamiere in acciaio di qualsiasi spessore liscie, piane, striate	Kg	0,76	61,33%	0,76	61,33%
Lamiere in acciaio "Corten"	Kg	0,85	51,63%	0,90	43,20%
Lamiere in acciaio zincate per lattoneria (gronde, pluviali e relativi accessori)	Kg	1,75	46,66%	1,80	42,59%
Nastri in acciaio per manufatti e per barriere stradali, anche zincati	Kg	3,15	78,42%	2,98	88,60%
Chiusini e caditoie in ghisa sferoidale	Kg	2,06	25,22%	2,04	26,45%
Gabbioni filo ferro zincato	Kg	2,37	17,07%	2,32	19,60%
Travi laminate in acciaio di qualsiasi tipo e spessore per impieghi strutturali e per centine	Kg	0,82	42,08%	0,80	45,63%
Binari ferroviari	Kg	1,01	33,04%	1,01	33,04%
Tubazioni in ferro senza saldatura per armature di interventi geostrutturali	Kg	1,68	36,70%	1,55	48,16%
Tubazioni in acciaio elettrosaldate longitudinalmente	Kg	1,44	30,55%	1,43	31,46%
Tubazioni in acciaio nero senza saldatura	Kg	2,12	24,21%	2,12	24,21%
Tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotti	Kg	23,54	13,63%	24,11	10,94%
Tubazione in polietilene ad alta densità (PEAD) PE 100	Kg	5,45	20,86%	5,67	16,17%
Tubazione in PVC rigido	Kg	3,90	23,13%	4,01	19,75%
Tubo in polipropilene corrugato per impianti elettrici	Kg	2,36	21,18%	2,49	14,86%
Acciaio armonico in trefoli, trecce e fili metallici	Kg	1,62	36,98%	1,57	41,34%
Fili di rame conduttori	Kg	7,62	36,43%	7,50	38,62%
Profilati in rame per lattoneria (gronde, pluviali e relativi accessori) e lastre	Kg	8,16	21,82%	8,20	21,23%
Tubi di rame per impianti idrosanitari	Kg	8,19	17,83%	7,69	25,50%
Bitume	q	49,74	7,78%	49,66	7,95%
Mattoni in laterizio forati	1000 pz	245,09	15,54%	239,66	18,16%
Mattoni in laterizio pieni comuni	1000 pz	275,30	23,69%	280,64	21,34%
Tegole in laterizio	cad.	0,54	13,13%	0,56	9,08%
Presa ad incasso	cad.	4,98	15,59%	4,95	16,29%
Gruppo refrigeratore	cad.	35.488,27	9,30%	36.442,68	6,44%
Radiatori in ghisa	Kg	39,69	18,12%	40,26	16,44%
Radiatori in alluminio	Kg	24,45	7,86%	25,47	3,54%
Vetrocamera mm 4/6/4	mq	31,36	15,45%	31,94	13,36%
Legname per infissi	mc	500,53	20,91%	486,17	24,48%
Legname abete sottomisura	mc	266,12	42,60%	265,87	42,73%
Fibre in acciaio per il rinforzo del calcestruzzo proiettato (spritz beton)	Kg	1,84	19,84%	1,84	19,84%
Geotessile tessuto non tessuto	mq	1,58	13,84%	1,63	10,35%
Membrana impermeabilizzante bituminosa	mq	6,16	6,81%	6,34	3,78%

Nota:
Qualora la variazione % sia inferiore al 10% o in diminuzione, non spetta alcuna compensazione

21A06809

Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

Alla Conferenza delle Regioni
e delle Province Autonome

All'Unione delle Province d'Italia

All'Associazione Nazionale
Comuni Italiani

Al Dipartimento per la
programmazione strategica, i
sistemi infrastrutturali, di trasporto
a rete, informativi e statistici

Al Dipartimento per le opere
pubbliche, le politiche abitative e
urbane, le infrastrutture idriche e le
risorse umane e strumentali

Al Dipartimento
per la mobilità sostenibile

Ai Provveditorati interregionali per
le opere pubbliche

Al Consiglio Superiore
dei Lavori Pubblici

Alla Struttura tecnica di missione
per l'indirizzo strategico, lo
sviluppo delle infrastrutture e l'alta
sorveglianza

All'Ufficio Legislativo

Modalità operative per il calcolo e il pagamento della compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi ai sensi dell'articolo 1-*septies* del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021.

* * *

1. Premessa.

A seguito dell'eccezionale aumento dei prezzi di alcuni materiali da costruzione più significativi e alle connesse conseguenze negative per gli operatori economici e per le stazioni appaltanti, il decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. "Decreto Sostegni bis"), convertito con modificazioni

con legge 23 luglio 2021, n. 106, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 24 luglio 2021, all'articolo 1-*septies* reca disposizioni urgenti in materia di compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione nei contratti pubblici prevedendo, anche in deroga all'articolo 133 del d. lgs n. 163/2006 e all'articolo 106, comma 1, lett. a) del d. lgs n. 50/2016, l'emanazione di un decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (di seguito "decreto") che rilevi le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori dell'otto per cento, relative al primo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.

La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021 le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal citato decreto con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'otto per cento se riferite esclusivamente all'anno 2021 ed eccedenti il dieci per cento complessivo se riferite a più anni.

Per i contratti sottoposti al regime del nuovo codice dei contratti, le compensazioni sono determinate al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate in relazione al primo semestre dell'anno 2021, ai sensi del medesimo dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del d. lgs n. 50/2016.

Al fine di assicurare uniformità ed omogeneità di comportamenti si ritiene opportuno fornire modalità operative per l'applicazione dell'istituto della compensazione.

* * *

2. Modalità operative.

2.1. Qualora il decreto rilevi variazioni, in aumento o in diminuzione, dei prezzi dei singoli materiali da costruzione più significativi, si fa luogo a compensazione nelle quantità accertate dal direttore dei lavori. La compensazione è così determinata:

a) la variazione percentuale, depurata dell'alea a carico dell'appaltatore prevista dalla norma, è applicata al prezzo medio rilevato dal decreto per il singolo materiale da costruzione nell'anno solare di presentazione dell'offerta;

b) la variazione di prezzo unitario determinata secondo la procedura di cui alla lettera a) è applicata alle quantità del singolo materiale da costruzione contabilizzate nel semestre solare precedente al decreto per effetto del quale risulti accertata la variazione.

Ai fini del calcolo dell'eventuale compensazione, i prezzi indicati nel decreto assumono unicamente un valore parametrico e non interferiscono con i prezzi dei singoli contratti.

2.2. Gli appaltatori sono tenuti a presentare alla stazione appaltante l'istanza di compensazione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del decreto.

L'istanza conterrà l'indicazione dei materiali da costruzione per i quali con il decreto vengano rilevate variazioni dei prezzi, utilizzati nell'esecuzione dell'appalto, richiedendo al direttore dei lavori di accertare le relative quantità contabilizzate.

2.3. Il direttore dei lavori provvede ad accertare le quantità di ciascun materiale da costruzione, cui applicare la variazione di prezzo unitario determinata secondo la procedura di cui alla precedente lettera a), sia per le opere contabilizzate a misura che per quelle contabilizzate a corpo, e a determinare l'ammontare della compensazione secondo la procedura di cui alla precedente lettera b).

In particolare, in relazione alle lavorazioni i effettuate nell'arco temporale indicato dal citato articolo 1-*septies* e presenti come tali in contabilità (allibrate nel libretto delle misure ovvero riportate nel registro di contabilità), il direttore dei lavori sulla base delle previsioni progettuali:

- per le opere contabilizzate a misura, individua la quantità delle lavorazioni contabilizzate che contengono il singolo materiale da costruzione;
- per le opere contabilizzate a corpo, individua le percentuali di avanzamento delle lavorazioni che contengono il singolo materiale da costruzione.

Qualora il singolo materiale da costruzione sia ricompreso in una lavorazione più ampia, il direttore dei lavori provvede a ricostruirne la relativa incidenza quantitativa sulla base dell'analisi della documentazione progettuale e degli elaborati grafici allegati alla contabilità, ovvero, in mancanza, sulla base di analisi desunte dai prezziari di riferimento del settore cui è riconducibile l'appalto.

Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta. Ai lavori contabilizzati in un periodo di tempo inferiore alla base temporale di rilevazione del decreto e diversi da quelli contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta, si applica per intero la variazione di prezzo di cui al decreto.

2.4. La compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

Alle eventuali compensazioni non si applica l'istituto della riserva, trattandosi di un diritto che discende dalla legge in presenza dei presupposti ivi fissati.

2.5. Il direttore dei lavori calcola la maggiore onerosità subita dall'appaltatore, effettua i conteggi relativi alle compensazioni, secondo quanto previsto al paragrafo 2.1, e li presenta alla stazione appaltante.

Il responsabile del procedimento o il dirigente all'uopo preposto provvedono a convalidare i conteggi effettuati dal direttore dei lavori, a verificare la disponibilità di somme nel quadro economico di ogni singolo intervento ai fini della compensazione dei prezzi, nonché, ove occorra, a richiedere alla stazione appaltante l'utilizzo di ulteriori somme disponibili o che

diverranno tali, secondo quanto disposto dalla norma, e provvede ad effettuare il relativo pagamento.

La stazione appaltante avrà cura di procedere alle attività innanzi descritte in tempi compatibili con gli adempimenti previsti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 371 del 30 settembre 2021, adottato ai sensi del comma 8 dell'articolo 1-*septies* del decreto legge n. 73 del 2021.

2.6. Entro quindici giorni dalla pubblicazione del decreto, la procedura è avviata d'ufficio dalla stazione appaltante in presenza di lavorazioni che contengano materiali da costruzione che hanno subito variazioni in diminuzione. In tal caso il responsabile del procedimento tempestivamente accerta con proprio provvedimento il credito della stazione appaltante e procede ad eventuali recuperi.

* * *

3. Esempi applicativi di calcolo della compensazione.

3.1. Si ritiene utile descrivere alcuni esempi applicativi al fine di indicare il metodo di calcolo delle compensazioni.

L'esempio n. 1 - che considera un'alea dell'8% - è applicabile alle offerte presentate nell'anno 2020, mentre l'esempio n. 2 - che considera un'alea del 10% - è applicabile alle offerte presentate anteriormente all'anno 2020.

ESEMPIO N. 1 - OFFERTA PRESENTATA NELL'ANNO 2020.

Dato un lavoro di edilizia civile, con offerta presentata nell'anno 2020, per il quale sono state contabilizzate a misura, nel corso del primo semestre dell'anno 2021, delle strutture realizzate in conglomerato armato. In elenco prezzi di contratto è prevista una lavorazione relativa alle armature metalliche con barre ad aderenza migliorata FE B 44 K da contabilizzare con una unità di misura espressa in kg.

Dall'esame del libretto delle misure o del registro di contabilità risulta che nel corso del primo semestre dell'anno 2021 sia stata complessivamente contabilizzata una quantità di barre ad aderenza migliorata pari a Q espressa in kg.

A detta lavorazione corrisponde il materiale da costruzione riportato nel decreto alla voce "Ferro – acciaio tondo per cemento armato". Per tale materiale, il decreto rileva come prezzo medio per l'anno 2020 un valore pari a 0,59 euro al kg e come variazione percentuale del prezzo verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021 un valore pari al 43,80%.

Si considera, quindi, la variazione in percentuale ivi indicata, pari a 43,80%, e la si depura dell'alea dell'8% a carico dell'appaltatore, risultando pari a 35,80%.

Tale percentuale è applicata al prezzo medio relativo all'anno 2020 pari a 0,59 euro al kg.

Risulta la seguente variazione di prezzo unitario:

35,80 (%) x 0,59 (euro/kg) = 0,2112 (euro/kg).

La variazione di prezzo unitario è applicata alla quantità Q espressa in kg.

Pertanto, nei limiti ed alle condizioni di cui al precedente punto 2.5, risulta la seguente compensazione C espressa in euro:

C (euro)= 0,2112 (euro/kg) x Q (kg).

ESEMPIO N. 2 - OFFERTA PRESENTATA ANTERIORMENTE ALL'ANNO 2020

Dato un lavoro di edilizia civile, con offerta presentata nell'anno 2017, per il quale sono state contabilizzate a misura, nel corso del primo semestre dell'anno 2021, delle strutture realizzate in conglomerato armato. In elenco prezzi di contratto è prevista una lavorazione relativa alle armature metalliche con barre ad aderenza migliorata FE B 44 K da contabilizzare con una unità di misura espressa in kg.

Dall'esame del libretto delle misure o del registro di contabilità risulta che nel corso del primo semestre dell'anno 2021 sia stata complessivamente contabilizzata una quantità di barre ad aderenza migliorata pari a Q espressa in kg.

A detta lavorazione corrisponde il materiale da costruzione riportato nel decreto alla voce "Ferro – acciaio tondo per cemento armato". Per tale materiale, il decreto rileva come prezzo medio per l'anno 2017, un valore pari a 0,52 euro al kg e come variazione percentuale del prezzo verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021 un valore pari al 63,78%.

Si considera, quindi, la variazione in percentuale ivi indicata, pari a 63,78%, e la si depura dell'alea del 10% a carico dell'appaltatore, risultando pari a 53,78%.

Tale percentuale è applicata al prezzo medio relativo all'anno 2017 pari a 0,52 euro al kg.

Risulta la seguente variazione di prezzo unitario:

53,78 (%) x 0,52 (euro/kg) = 0,2796 (euro/kg).

La variazione di prezzo unitario è applicata alla quantità Q espressa in kg.

Pertanto, nei limiti ed alle condizioni di cui al precedente punto 2.5, risulta la seguente compensazione C espressa in euro:

C (euro)= 0,2796 (euro/kg) x Q (kg).

Enrico Giovannini

Firmato digitalmente da

ENRICO GIOVANNINI

O = Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti